



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Museo Nazionale Romano, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “MNR”)

E

Il Museo Galileo, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici 1, rappresentato dal Dott. Roberto Ferrari, C.F. FRRRT81R26L042S, nella sua qualità di Direttore esecutivo.

Congiuntamente (“le Parti”)

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) incentiva in tutte le sue parti la cooperazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, gli enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi o intese al fine di valorizzare il patrimonio culturale;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all’art. 6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali identificandola nell’attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- la valorizzazione dei beni culturali prevede la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- il decreto ministeriale 113/2018 istituisce il Sistema Museale Nazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la promozione del patrimonio culturale e le economie di scala tra gli istituti aderenti;
- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria, e in quanto tale è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- il MNR promuove la ricerca, la conoscenza e la diffusione degli studi di archeologia e favorisce la fruizione del patrimonio archeologico come fonte di sviluppo culturale e sociale;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio, e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell’ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- in base al suo Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR:

- il MNR si impegna all'organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- il MNR assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;
- il Museo Galileo, ente morale in controllo pubblico, vigilato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, istituito con R.D. n. 1060 del 12 maggio 1927, ha tra i propri compiti istituzionali la cura e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico-scientifico e delle collezioni affidate e la loro gestione, da realizzarsi anche attraverso la ricerca, il restauro e la fruizione, l'organizzazione di mostre e convegni, nonché l'attività editoriale, anche in ambiente digitale;
- il Museo Galileo garantisce la tutela e la valorizzazione di strumenti scientifici del passato ad esso assegnati, che affondano le proprie radici nelle collezioni medicee, ed è impegnato in attività di divulgazione volte a diffondere e promuovere la cultura scientifica e tecnologica, anche con riferimento alle collezioni di altri istituti culturali;
- le Parti hanno individuato alcuni argomenti di interesse comune sui temi delle forme di sapere scientifiche e tecniche nell'antichità, al fine di avviare collaborazioni finalizzate alla organizzazione di mostre, allestimenti permanenti, pubblicazioni e convegni.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Art. 2. Finalità

La finalità del presente Protocollo d'Intesa è quella di avviare la collaborazione tra le Parti al fine di realizzare congiuntamente attività di valorizzazione e di ricerca, anche sulla complementarità e le correlazioni esistenti fra antichità, scienza, tecnica ed arte, promuovendo tra le altre le seguenti attività:

- attività di ricerca e studio sulle collezioni e sui beni custoditi dalle Parti, anche in relazione a patrimoni di altre istituzioni;
- attività didattica, formazione e divulgazione;
- realizzazione di mostre e allestimenti, convegni, eventi e altre iniziative pubbliche.

Fra le prime attività comuni si prevede di allestire una mostra dedicata al tema "Gli obelischi dall'antichità al Rinascimento" (titolo da definire). Inoltre sarà elaborato il progetto di una esposizione dedicata alle forme di sapere scientifiche e tecniche nel mondo romano valorizzando i reperti archeologici del Museo Nazionale Romano e che potrà anche divenire parte di una nuova sala permanente del Museo stesso dedicata a questi temi. Infine, la collaborazione tra le due istituzioni è funzionale anche all'organizzazione di una mostra dedicata a "Magia, astrologia e scienza nel mondo romano" (titolo da definire).

Art. 3. Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- Elaborare un comune progetto scientifico per le iniziative condivise;
- condividere le specifiche modalità organizzative delle attività, comunicando tempestivamente qualsivoglia variazione del programma concordato;
- utilizzare i rispettivi loghi ufficiali nell'ambito delle comunicazioni legate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, secondo quanto specificato all'art. 9 del presente Protocollo d'Intesa;
- attenersi al rispetto dei valori artistici e storici dei siti e a tutte le disposizioni di tutela;
- attenersi all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro e s.m.i., come meglio specificato all'art. 10 del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti si impegnano altresì ad individuare congiuntamente iniziative e progetti comuni, mettendo a disposizione tutte le competenze all'uopo necessarie.

Art. 4. Attuazione

In relazione alle singole iniziative di cui all'art. 2 del presente Protocollo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con specifici accordi o comunicazioni in forma scritta, i contenuti delle attività di cui ai precedenti articoli, al fine di disciplinare i seguenti aspetti di dettaglio: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, responsabili scientifici, eventuali oneri finanziari, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati.

Art. 5. Durata

Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo.

Il rinnovo per un ulteriore biennio può essere chiesto a mezzo PEC entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 6. Impegni finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti, che potranno comunque individuare attività comuni di tipo oneroso, finanziandole nell'ambito dei propri bilanci o mediante risorse esterne. Le parti si riservano di sviluppare eventuali nuovi moduli di lavoro, nel caso fossero individuate le adeguate coperture finanziarie.

In caso di attività istituzionali, dette somme verranno registrate come proventi che non costituiscono corrispettivi per attività svolta sul mercato. Per gli stessi motivi l'attività istituzionale è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

Art. 7. Garanzie

Ciascuna delle parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente Protocollo.

Ove intervengano soggetti terzi a qualsivoglia titolo nell'esecuzione del presente accordo e degli accordi collegati, tali prestatori saranno onerati a proprie spese e cure a prestare idonee garanzie e polizze assicurative stabile dalle parti con diversi e successivi atti.

Art. 8. Referenti

Referenti del presente Protocollo d'intesa sono:

- per Museo Nazionale Romano, la Dott.ssa Federica Rinaldi;
- per il Museo Galileo, il Dott. Roberto Ferrari.

Art. 9. Diritto d'immagine e Pubblicità

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente Protocollo. In particolare, i loghi delle Parti dovranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

Art. 10. Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, i datori di lavoro a cui afferisce il personale del Museo Nazionale Romano e il personale del Museo Galileo, sulla base delle attività svolte nella stessa, effettueranno la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori dipendenti del Museo Nazionale Romano e del Museo Galileo o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti degli Enti ospitanti.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Protocollo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali acquisiti anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengono trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario all'esecuzione del presente protocollo d'intesa.

Art. 12. Modifiche

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Art. 13. Registrazione dell'atto

Il presente Protocollo d'intesa sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis) Legge 241/1990. L'atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14. Dichiarazione delle Parti e Foro competente

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Protocollo, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente. Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per MUSEO NAZIONALE ROMANO

Dott.ssa Federica Rinaldi

Per MUSEO GALILEO

Dott. Roberto Ferrari